



Berna, 26 giugno 2007

Destinatari:

v. elenco allegato

Nuovo numero d'assicurato AVS

Modifica di ordinanze e emanazione di disposizioni esecutive: indagine conoscitiva

Gentili Signore e Signori,

il 23 giugno 2006, il Parlamento ha approvato la modifica della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (nuovo numero d'assicurato dell'AVS; FF 2006 5307). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.

Il nuovo disciplinamento relativo al numero AVS ha lo scopo di migliorare la protezione dei dati, correggere alcune disfunzioni nell'ambito dell'esecuzione, creare procedure più efficienti e ridurre l'onere amministrativo derivante dalle modifiche dei dati personali. La revisione entrerà in vigore al più tardi il 1° gennaio 2008. Le nuove disposizioni di legge richiedono alcuni adeguamenti a livello di ordinanza. Le disposizioni esecutive dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) e della prevista nuova ordinanza dipartimentale sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS concerneranno anche i terzi che utilizzano il numero d'assicurato dell'AVS.

La revisione della LAVS subordina l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS all'esistenza di una base legale. Questa è stata creata per tutte le assicurazioni sociali, per l'esecuzione del regime obbligatorio e del libero passaggio nella previdenza professionale nonché per gli assicuratori privati attivi nel settore delle assicurazioni complementari contro le malattie e gli infortuni.

La revisione della LAVS prevede per gli utenti autorizzati l'obbligo di annunciarsi all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (UCC), affinché questo possa stilare un elenco dei servizi e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato. Questi utenti devono inoltre rispettare le prescrizioni relative alle misure di sicurezza. Sia l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato senza la necessaria autorizzazione che la violazione dell'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione del numero d'assicurato corretto e per prevenire la sua utilizzazione abusiva sono punibili. Per garantire la certezza giuridica, il disegno della modifica dell'OAVS prevede dunque disposizioni chiare riguardo agli elementi essenziali della revisione:

- *Definizione di "utilizzazione sistematica del numero d'assicurato" (art. 134^{bis}):*
L'utilizzazione sarà considerata sistematica unicamente se sono collezionati in forma strutturata dati personali contenenti il numero d'assicurato.


- *Disciplinamento della procedura di annuncio (art. 134^{ter}):*
L'UCC ha l'obbligo legale di tenere (e pubblicare) un elenco dei servizi e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato. La legge prevede pertanto anche l'obbligo di annunciarsi all'UCC. La procedura di annuncio è disciplinata nell'ordinanza.
- *Disciplinamento dei servizi dell'UCC (art. 134^{quater}):*
I terzi autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato devono avere la possibilità di aggiornare le proprie collezioni di dati con il nuovo numero o di verificare la correttezza di quest'ultimo. In questo contesto l'UCC avrà un ruolo di primo piano. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi degli utenti, l'UCC sarà autorizzato in virtù dell'articolo 134^{quater} capoverso 2 LAVS a prescrivere una procedura standard per la fornitura dei dati (si tratta di definire formati che facilitino il trattamento dei dati) e a gestire un sistema di ricerca in rete (articolo 134^{quater} cpv. 3). Conformemente al capoverso 4 avrà inoltre la possibilità di allestire ulteriori soluzioni tecniche. Queste entrano in linea di conto soprattutto per gli utenti che gestiscono ampie collezioni di dati e che, per esempio in ossequio alla nuova legge sull'armonizzazione dei registri, devono far figurare il numero d'assicurato nei loro registri.
- *Disposizioni sugli emolumenti (art. 134^{quinquies}):*
La sostituzione del vecchio numero AVS con quello nuovo nell'ambito dell'esecuzione dell'AVS comporta già di per sé un'ingente mole di lavoro per l'UCC. Il legislatore ha ritenuto che le spese derivanti dall'utilizzazione sistematica del numero da parte di terzi non debbano essere assunte incondizionatamente dalla Confederazione, rispettivamente dall'AVS. Per questa ragione, nell'articolo 50g capoverso 4 LAVS, ha previsto che l'UCC può riscuotere emolumenti: il disegno stabilisce il principio dell'obbligo di pagare emolumenti, disciplinando al contempo le eccezioni.

Dal momento che le disposizioni esecutive concernono questioni inerenti all'attuazione tecnica che riguardano anche ambienti interessati al di fuori dell'AVS vi invitiamo ad esprimere il vostro parere in merito, nel quadro di un'indagine conoscitiva,

entro il 31 agosto 2007.

Vi preghiamo di inoltrare il vostro parere all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna. Ulteriori esemplari della documentazione allegata possono essere scaricati all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/ig/gg/pc/pendent.html>.

Ringraziandovi anticipatamente per le vostre preziose indicazioni e proposte di modifica, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti.



Pascal Couchepin
Consigliere federale

Allegati:

- primo pacchetto: disegno delle modifiche dell'OAVS e dell'OSC e relativo commento;
- secondo pacchetto: disegno dell'ordinanza dipartimentale sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS e relativo commento;
- elenco dei destinatari.